**STATUTO**

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art.1

E’ costituita la “FONDAZIONE FORENSE MODENESE, con sede in Modena presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, attualmente al quarto piano del Palazzo di Giustizia, in Corso Canalgrande n.77.

°°°°

TITOLO II – FINALITA’ E MEZZI

Art.2

La Fondazione non ha finalità lucrative, è apolitica e aconfessionale e si ripropone di:

1. favorire la crescita della cultura forense e giudiziaria, la formazione e la valorizzazione dell’avvocatura, la divulgazione e la tutela del diritto di difesa;
2. predisporre, per i giovani che intendano intraprendere la libera professione di avvocato, strumenti di studio e di formazione forense;
3. fornire agli avvocati iscritti all’Ordine Forense di Modena un servizio per l’aggiornamento e la specializzazione nei diversi settori del diritto;
4. istituire, ai summenzionati fini, una scuola Forense, di concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena.

 La Fondazione potrà inoltre:

* promuovere direttamente ovvero attraverso idonee strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense;
* costituire centri di studio e ricerca;
* acquistare, prendere in locazione o in uso gratuito beni mobili da destinare a scopo di utilità di tutti gli avvocati e beni immobili da destinare a sede della Fondazione e delle attività della stessa;
* organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;
* curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell’attività svolta;
* curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;
* costituire biblioteche, istituire borse di studio su temi di interesse giuridico-forense;
* promuovere, finanziare e patrocinare manifestazioni culturali inerenti agli scopi istituzionali.

 Art. 3

La Fondazione, nell’ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune per i discenti capaci, meritevoli e bisognosi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Consiglio dell’Ordine Forense di Modena.

Art. 4

La Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione utile al conseguimento degli scopi istituzionali, potrà quindi: stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare come propria sede legale ed amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni, che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, aprire conti correnti, effettuare depositi, investire i proventi della sua attività e porre in essere ogni atto idoneo a favorire l’attuazione dei propri fini, acquisire beni mobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato.

Art. 5

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:

1. dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Modena e della C.C.I.A.A. di Modena, così come indicato nell’atto costitutivo e nel presente statuto;
2. dai beni immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, con specifica destinazione di incrementare il patrimonio indisponibile.

Art. 6

Per il conseguimento dei propri fini, la Fondazione disporrà di entrate disponibili che saranno costituite:

1. dal fondo iniziale disponibile versato dai Fondatori all’atto della costituzione;
2. dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 5);
3. da ogni altro bene mobile ed immobile che potrà pervenire da Enti e Privati, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;
4. dagli eventuali avanzi di gestione annuale;
5. dalle quote e dai contributi ordinari e straordinari.
6. Da liberalità, legati, eredità, erogazioni ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

°°°°

TITOLO III – FONDATORI E ADERENTI

Art. 7

Assumono lo status di “*fondatori”*  il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena e la C.C.I.A.A. di Modena.

°°°°

Art. 8

Possono essere nominati “*aderenti sostenitori”,* con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti agli Albi degli Avvocati di Modena che presenteranno domanda e verseranno la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

il mancato pagamento dei una quota per due annualità comporta la decadenza della qualifica di aderente sostenitore, che verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione”.

Gli aderenti sostenitori e benemeriti potranno recedere dalla fondazione con apposita comunicazione scritta da inviarsi al presidente del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza e l’esercizio del recesso non daranno diritto al rimborso delle quote delle donazioni erogate anche sotto forma di prestazione di servizi”.

Art. 9

Possono essere nominati “*aderenti benemeriti”* , con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le Associazioni, gli Enti pubblici o privati, le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, le cui donazioni alla Fondazione - anche sottoforma di prestazioni di servizi – siano accettate dal Consiglio stesso, previa valutazione dei fini che perseguono gli Enti pubblici e privati e, comunque, a suo insindacabile giudizio.

°°°°

TITOLO IV – ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

Art.10

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio Generale;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente della Fondazione;
4. il Revisore.

CAPO I – CONSIGLIO GENERALE

Art.11

Compongono il Consiglio Generale, oltre ai fondatori, gli “*aderenti sostenitori”* e gli *“aderenti benemeriti”.*

A ciascun componente spetta un voto in seno al Consiglio Generale; la partecipazione è consentita anche per delega ad altro componente del Consiglio Generale, con un massimo di due deleghe.

Il Consiglio Generale è convocato dal Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo affissione presso il COF, almeno due volte l’anno.

Esso viene, inoltre, convocato quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Generale è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Al Consiglio Generale spettano le seguenti funzioni:

1. nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione, da scegliersi tra gli aderenti alla Fondazione ;
2. delibera le modifiche dello Statuto, previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Modena;
3. delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio, previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione e dei Fondatori.
4. Formula pareri consultivi non vincolanti sulle attività, sui piani e sugli obbiettivi della Fondazione, nonché sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza dei voti espressi.

Capo II – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.12

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri che (purché conservino lo status in base al quale sono stati eletti) durano in carica 2 anni dalla data d’insediamento dell’intero Consiglio e possono essere confermati per un massimo di due mandati. All’interno del Consiglio di Amministrazione deve essere garantita la rappresentanza di genere con il numero minimo di 1 rappresentante. Il Consiglio di amministrazione uscente opera in regime di “prorogatio” sino alla data di insediamento del nuovo Consiglio.

La designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione avverrà come segue:

- uno è di diritto il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena pro tempore, che assume le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione;

* due sono eletti dal Consiglio Generale;
* due sono designati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena e scelti tra iscritti all’Albo degli Avvocati;
* due sono designati dalla C.C.I.A.A. di Modena saranno, di diritto, il Presidente pro tempore della CCIAA o suo delegato e il Segretario Generale pro tempore della CCIAA o suo delegato

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno due volte l’anno, con preavviso scritto da inviare dieci giorni prima non liberi e, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

1. esamina e provvede in ordine alle domande di associazione degli aderenti nei limiti del presente Statuto e dei principi generali fissati dal Consiglio Generale;
2. redige e sottopone al Consiglio Generale una relazione generale sull’attività svolta, nonché i bilanci, preventivo e consuntivo, relativi all’esercizio;
3. delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
4. delibera l’assunzione del personale; determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori;
5. delibera l’acquisto, la vendita di beni immobili o mobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
6. accetta donazioni ed eredità;
7. approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
8. bandisce concorsi e borse di studio ed istituisce premi;
9. nomina il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
10. delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze dell’Assemblea;

m) svolge le funzioni di Consiglio Direttivo della Scuola Forense, della quale approva il regolamento e successive variazioni.

Capo III – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Art.13

Presidente della Fondazione, e del consiglio di amministrazione, è, di diritto, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena in carica, che ha il potere di legale rappresentanza.

Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra gli altri componenti di nomina del Consiglio dell’Ordine e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il Presidente, in particolare:

1. provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
2. rappresenta la Fondazione in giudizio;
3. stipula i contratti;
4. esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente presenta al Consiglio Generale i bilanci preventivo e consuntivo e riferisce sull’attività svolta nell’anno precedente.

Il Presidente, ove ne ravvisi la necessità e/o opportunità, può delegare i propri compiti ad altro membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense.

Capo IV – IL REVISORE

Art. 14

Il Revisore dei conti ed il suo supplente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti di Modena.

Il Revisore vigila sulla gestione amministrativa e sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore può partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

Capo V – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

Art. 15

I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente statuto rimangono in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi; possono essere, per giusta causa, revocati e sostituiti dall’organo che li ha nominati ed eletti con le stesse modalità previste per la nomina e l’elezione e decadono automaticamente dalla carica a seguito di tre assenza consecutive, non dovute e gravi comprovati motivi.

Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza della durata dell’organo collegiale di cui fa parte.

TITOLO V – SCUOLA FORENSE

ART. 16. ISTITUZIONE E COMPITI DELLA SCUOLA

La Fondazione istituisce una Scuola Forense, senza finalità lucrative e per il conseguimento, in concertazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena, delle finalità previste dalla Legge 31.12.2012 n. 247 e relativi regolamenti attuativi ministeriali e del Consiglio Nazionale Forense; in particolare la Scuola Forense curerà l’organizzazione, in ambito circoscrizionale:

a) dei corsi di formazione per l’accesso dei tirocinanti alla professione di avvocato;

b) delle attività di formazione forense continua;

c) dei percorsi formativi finalizzati all’acquisizione del titolo di specialista.

Art. 17 REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE.

Il funzionamento della Scuola Forense sarà disciplinato da Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena.

Art. 18 ORGANI DELLA SCUOLA FORENSE.

Sono Organi della Scuola Forense:

- Il Consiglio Direttivo, costituito dagli stessi componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- Il Direttore della Scuola, eletto dal Consiglio Direttivo;

-Il Comitato scientifico, designato dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sei membri.

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore della Scuola, nominerà i Responsabili delle diverse aree, scelti tra avvocati o docenti universitari di materie giuridiche:

1. il Responsabile del Corso di Formazione per l’accesso;
2. il Responsabile delle attività di formazione continua;
3. il Responsabile dei percorsi formativi finalizzati all’acquisizione del titolo di specialista.

Il Direttore della Scuola partecipa, con diritto di voto, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del Consiglio Direttivo della Scuola.

I Responsabili di area partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del Consiglio Direttivo della Scuola con diritto di voto limitatamente alle questioni interessanti le rispettive aree.

Gli organi della Scuola Forense rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili per un solo mandato.

Art. 19 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA FORENSE.

Il Consiglio Direttivo amministra la Scuola Forense, gestisce le relative attività, affida gli incarichi di insegnamento, tutoraggio e collaborazione.

La scelta dei docenti e dei tutores - tra gli avvocati, magistrati, docenti universitari e altri esperti in materia giudiziale- verrà effettuata dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore della Scuola, valutando curricula, titoli, esperienza maturata e la disponibilità offerta.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sugli impegni di spesa occorrenti per lo svolgimento di tutte le attività affidate della Scuola Forense; determina le quote di iscrizione/partecipazione alle varie attività formative, tenendo conto delle esigenze di copertura; può istituire borse di studio e provvidenze di vario genere, a favore di soggetti meritevoli e sprovvisti di mezzi adeguati.

Il Consiglio Direttivo riferisce annualmente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena sulla propria attività nelle tre aree formative.

Art. 20 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale ha la rappresentanza della Scuola Forense, coordina le attività del Consiglio e lo convoca, secondo le esigenze.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata quando lo richiedano tre consiglieri o il Direttore della Scuola e due Consiglieri.

Art. 21 IL DIRETTORE DELLA SCUOLA FORENSE.

Il Direttore della Scuola Forense ha la responsabilità organizzativa della Scuola Forense, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo, al quale indirizza le proprie proposte e ne attua le determinazioni; egli coordina le attività dei Responsabili delle varie aree.

Relazione semestralmente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena sull'attività svolta dalla Scuola Forense.

Art. 22 IL COMITATO SCIENTIFICO DELLA SCUOLA FORENSE.

Al Comitato scientifico è affidata la consulenza nei confronti del Consiglio Direttivo della Scuola Forense quanto a programmazione e coordinamento dell’attività didattica.

Art. 23 ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE CORSI.

L’istituzione, l’accesso, la durata, il contenuto dei corsi, la relativa organizzazione, le modalità di frequenza e le verifiche, periodiche e/o finali, gli impegni di spesa, le quote di iscrizione ai corsi, verranno definiti dal Consiglio Direttivo della Scuola Forense, che si coordinerà con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e, pur nell’autonomia gestionale ed operativa che alla Scuola deve essere assicurata, osserverà e farà osservare la Legge Professionale e le linee guida dei Regolamenti Nazionali Ministeriali, del CNF e della Scuola Superiore dell’Avvocatura compatibili con la Legge.

\*\*\*

TITOLO VI- BILANCI D’ESERCIZIO.

Art. 24

L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare.

La Fondazione deve formare il bilancio consuntivo annuale da approvarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, approvare entro i 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo.

°°°°

TITOLO VII – DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Art.25

In caso di scioglimento, i beni della Fondazione che residuino dalla liquidazione saranno devoluti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena, affinché ne faccia uso per finalità istituzionali e comunque preferibilmente a favore della formazione dei giovani avvocati e per l’aggiornamento degli iscritti.

Art.26

L’ordinamento, la gestione, la contabilità, nonché le attribuzioni degli Organi Interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, anche di carattere programmatico.

Art. 27

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge